

TORNATA DEL 21 MARZO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per un'imposta sulle vetture pubbliche e private — Sunto di petizione — Composizione degli uffizi — Omaggi — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione della spesa occorrente alla sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo — Discussione sul progetto di legge per assegni e sussidii al clero di Sardegna — Interpellanze del senatore De Cardenas — Risposte del ministro guardasigilli, e dei senatori Musio e Alberto della Marmora — Chiusura della discussione generale — Emendamento all'articolo 1° del senatore De Cardenas, non appoggiato — Adozione degli articoli 1 e 2 — Emendamento all'articolo 3 del senatore De Cardenas, non appoggiato — Adozione dell'articolo 3, dei successivi e del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente a stabilire un'imposta sulle vetture pubbliche e private. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1413-1417.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il processo verbale testè letto non avendo dato luogo ad osservazioni, s'intende approvato dalla Camera.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata al Senato :

830. L'avvocato Giovanni Tournon ricorre presso il Senato accedendo voglia modificare la legge dell'imposta sulle vetture nel senso che la tassa sia ragguagliata al valore delle carrozze.

PRESIDENTE. Si dà anche pubblica contezza della composizione degli uffizi, quale risulta dalla tratta fattane stamane :

UFFIZIO I.

Cristiani — Alberto Ricci — Quarelli — Forest — Serventi — Sauli — Maffei — Sonnaz — Sclopis — Pallavicini Ignazio — Franzini — Pollone — Musio — S. A. R. il duca di Genova — Cotta — Cantù — Rorà — Gallina — D'Angennes.

UFFIZIO II.

Di Calabiana — Billet — Alfieri — Cibrario — De Cardenas — Stara — La Planargia — Balbi — Gattinara — De Margherita — Giulio — Jacquemoud — Picolet — Mosca — Breme — Provana del Sabbione — Di Castagnetto — Riberi — Di Benevello.

UFFIZIO III.

Coller — Bermondi — Montezemolo — Ambrosetti — Alberto La Marmora — Gioia — Prat — Plezza — Caccia — Marioni — Siccardi — Regis — Carlo La Marmora — Frascchini — Vesme — Galli della Loggia — Lazari — S. A. R. il principe di Carignano — Serra.

UFFIZIO IV.

Maestri — Moris — Pinelli — Plana — Bagnolo — Dabor mida — Chiodo — Blanc — Bava — Luigi di Collegno — Della Valle — Cagnone — Aporti — Collobiano — Giacinto di Collegno — Della Torre — Des Ambrois — Onelo.

UFFIZIO V.

Colli — Colla — Tornielli — De Fornari — Pallavicino-Mossi — Nigra — De Ferrari — San Marzano — Laconi — Albini — Malaspina — Pamparato — Massa-Saluzzo — Doria — Ricci — D'Azeglio — Calaldi — Conelli.

PRESIDENTE. Debbo render conto alla Camera dei seguenti omaggi fattile :

1° Dall'intendente generale della divisione di Torino, di 60 esemplari delle deliberazioni di quel Consiglio divisionale ;

2° Dal signor Luigi Deferrari, di 104 copie di un opuscolo concernente gli interessi civili e commerciali della città di Genova ;

3° Dal signor cavaliere abate Cameroni, di uno scritto intitolato : *Questioni clericali in Italia* dell'avvocato Caramelli Giuseppe.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER LA SORVEGLIANZA DELLA STRADA FERRATA DA TORINO A CUNEO.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione della legge per l'autorizzazione della spesa di lire 1000 per la sorveglianza della strada ferrata da Torino a Cuneo.

Essa è così concepita. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 933.)

Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ho l'onore di rileggere l'articolo primo :

« Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 1000 per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio della strada ferrata tra Torino e Cuneo durante il secondo semestre 1852.

« Questa spesa sarà iscritta nel bilancio passivo 1852 nella categoria 4^{bis} dell'esercizio delle strade ferrate, colla denominazione: *Commissariato governativo per la ferrovia tra Torino e Cuneo.* »

(È adottato.)

« Art. 2. È istituita un'apposita categoria nel bilancio generale attivo 1852 per la somma di lire 1000 che, giusta l'articolo 33 del capitolato annesso alla legge del 9 luglio 1850, la società della ferrovia tra Torino e Cuneo deve pagare allo Stato in compenso della spesa di sorveglianza della ferrovia durante il secondo semestre 1852. »

(È adottato.)

Si passerà allo squittinio segreto dopo che si sarà terminata la discussione dell'altra legge che è all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNI E SUSSIDI AL CLERO DI SARDEGNA.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge che è in discussione è quello riguardante gli assegni e sussidi al clero di Sardegna. (Vedi 2° vol. *Documenti*, pag. 981.)

Prego i membri componenti l'uffizio centrale di prendere il loro posto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE CARDENAS. Signori, nel presentare questa legge, il Ministero la annunciava all'una ed all'altra parte del Parlamento come un provvedimento interinale che si impendeva per non lasciare sprovvisti la Chiesa ed il clero della Sardegna dopo l'abolizione di alcune rendite di cui erano al possesso, e mentre erano tuttora in pendenza con la Santa Sede quelle trattative che erano rivolte a procurare maggiori vantaggi alla Chiesa sarda con una radicale e ragionata riforma.

Con queste parole il Ministero, mentre ci accertava della sua buona volontà di seguirne nelle intraprese trattative che ci assicurava anche essere molto avanzate, ci induceva a credere ch'egli non pensasse poter spettare al solo potere civile dello Stato il provvedere definitivamente in proposito del patrimonio ecclesiastico, il sopprimere alcune rendite od il variarne la destinazione; ma che egli invece credesse a ciò

necessario ed indispensabile l'intervento dell'autorità superiore ecclesiastica, e ne veniva per retta conseguenza che noi dovessimo credere non essere nei suoi pensamenti che il solo potere civile fosse autorizzato a fissare il congruo compenso che era dovuto alla Chiesa in massa per le decime soppresse, ed il ripartimento che se ne doveva fare fra i corpi e gli individui interessati, ma che egli stimasse a ciò necessario, come già si diceva, l'intervento dell'autorità pontificia. Da queste premesse facilmente si scorge in che spirito si dovesse credere essere concepita la legge che ci si presentava, in quello cioè di un sussidio provvisorio, di una specie di acconto, in attesa di una ulteriore liquidazione; di una semplice provvisionale, in una parola, come usano in casi simili accordare ed ordinare i tribunali.

Il testo però della legge non mi pare contenga questo concetto, o che, se pure il contiene, non lo abbia però espresso in modo così esplicito e palese, come la buona fede di noi buoni e schietti cattolici lo avrebbe potuto desiderare.

Poche parole aggiunte o variate negli articoli 1° e 3° potrebbero forse riparare a questa omissione, e mi sembra che se invece di dare facoltà al Governo di concedere sussidi, se gliene imponesse l'obbligazione, esprimendo essere questi sussidi provvisori, e che se alla parola troppo assoluta di soppressione dei benefici resi vacanti si stabilisse soltanto una provvisoria sospensione, si verrebbe a porre la legge in termini tali che anche le persone di più timorata e meticolosa coscienza non potrebbero negarle un voto favorevole.

Per me, riservandomi di proporre a suo tempo i tenui cambiamenti indicati per gli articoli 1° e 3°, non mi rifiuterei a votare con piena tranquillità d'animo questa legge anche quando non siano adottati, semprechè però le spiegazioni che mi attendo dal Ministero siano analoghe ai principii che ampiamente e dottamente sviluppati dall'onorevole Mameli in altro recinto, io mi sono ristretto ad accennare soltanto. E forse anche in caso contrario mi crederei non solo autorizzato, ma anche obbligato a votare in favore di questa legge, la quale, al mio modo di vedere, conterrebbe bensì in principio una vera ingiustizia, ma non però in maniera così assoluta da non poter essere dissodata con delle successive trattative; e la voterei principalmente pel massimo e supremo motivo di evitare i più gravi inconvenienti e le maggiori ingiustizie che ne avverrebbero dal lasciare sprovvisti il clero e la Chiesa della Sardegna dei più indispensabili mezzi di sussistenza; chè alla fin dei conti non bisogna mai spinger le cose all'estremo, nè restringersi al non dare nulla affatto, quando non si è al caso di poter dare tutto quanto si crede dovuto, e molto più quando rimane sempre aperto l'adito a quel finale risarcimento che potrebbe essere chiesto dalla giustizia.

NON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. La risposta alle interpellanze ed alle osservazioni che l'onorevole senatore De Cardenas muoveva al Ministero non può dare occasione a gravi difficoltà.

Circa l'abolizione delle decime, come circa un atto già consumato e già irrevocabilmente sancito da una legge, non può occorrere alcuna dubbio.

Mi giova tuttavia far conoscere al Senato che dopo la promulgazione della legge del 9 aprile 1851 non un solo richiamo pervenne al Governo per cui si potesse conoscere che alcuno fra i membri del clero di Sardegna desiderasse la costituzione di quel sistema così contrario alla prosperità dell'isola come agli interessi del clero.

Posto quel principio, egli era evidente che doveva venirsi ad un sistema di assegnamenti al clero. La necessità ci era

imposta dalla legge, ci era imposta soprattutto dalla giustizia, la quale non consentiva che il clero stesse senza provvedimento. Certo che una sistemazione definitiva del clero di Sardegna, siccome quella che portava una variazione nella giurisdizione ecclesiastica, siccome quella che avrebbe toccato non alla sola temporalità, ma all'intima costituzione ed alla giurisdizione del clero, il Governo non avrebbe mai creduto poterla fare senza il concorso dell'autorità ecclesiastica. Circa le trattative intorno a questo punto io non entrerei in alcuna spiegazione, perchè riguardano a negoziati pendenti. Non vi era dunque altro partito a prendere che quello di stabilire assegni provvisori. Il modo che si venne ora proponendo al Senato fu riconosciuto dopo lunghe e mature discussioni sostenute nell'altra parte del Parlamento come il più equo e il più consentaneo agli interessi della Sardegna.

Fu accennato che si desidererebbero alcune parole nella legge, per cui il Governo fosse non solo autorizzato, ma dichiarato tenuto a concedere gli assegni e sussidi al clero di Sardegna. Se non che io pregherei il Senato a non fermarsi a questa osservazione, e non voler per cosa di poco momento, per una questione di parole e non di sostanza, indugiare la sanzione di una legge, la cui esecuzione è urgentissima.

Dico che la questione è di parole e non di sostanza, perchè e nella proposizione della legge, e nella sua presentazione alla Camera elettiva, e nella discussione che quivi ebbe luogo e nell'articolo della legge del 1851 fu sempre inteso da tutti che gli assegni al clero di Sardegna dovessero ritenersi per un'obbligazione strettissima, a cui il Governo intendeva soddisfare.

Che se si è adoperato il vocabolo *autorizzazione*, si è con ciò voluto accennare a quella facoltà che i poteri legislativi concedono sempre allorché il Governo deve disporre di una parte delle rendite dello Stato. Perciò io credo che l'opinione dell'onorevole preopinante, nella sua sostanza, non impugna il sistema seguito dal Ministero, e credo pure che sia urgente nell'interesse del clero di Sardegna che si soddisfi al debito di giustizia a cui sono tenuti tutti i poteri dello Stato di non dare luogo ad alcuna variazione, la quale possa indugiare l'attuazione di un provvedimento che pel tempo in cui versiamo è ormai urgente di veder promulgato.

DE CARDENAS. Nella prima risposta che il ministro diede alle mie parole egli si è espresso in modo come se io avessi mosso qualche dubbio sopra il fatto compiuto dell'abolizione delle decime. Io l'ho riconosciuto come un fatto, e di esso non ho fatto neppur parola. Il mio discorso era relativo alla seconda parte, dell'imporre cioè l'obbligo al Governo e non di concedere una semplice autorizzazione: il mio discorso era relativo al fissare questi provvedimenti, come una provvisoria. un acconto a liquidarsi poi nelle trattative colla Santa Sede (cosa questa alla quale il signor ministro non ha dato risposta); il mio discorso infine tendeva a che si cambiasse la soppressione dei benefici, quando questi si rendono vacanti in una semplice sospensione provvisoria sino a trattative compiute.

Vedendo però che il ministro nel totale è di sentimento che non si possa venire ad una sistemazione nuova senza che siano compiute le trattative con chi di ragione, io mi limiterò a suo tempo a presentare gli emendamenti ai due articoli per spiegare meglio le mie intenzioni.

DELLA MARMORA ALBERTO. Signori, quando abbiamo votata la legge prediale di Sardegna, io vi ho fatto un quadro, credo esatto, dello stato in cui si trovava il clero di Sardegna, il quale adesso è molto più in cattiva condizione,

perchè le decime allora non si pagavano regolarmente, e adesso non si pagano più.

Io vi prego, o signori, di ben ritenere che questa è legge della massima urgenza e della massima necessità, e quindi di non ammettere emendamenti che possano ritardarne l'esecuzione, la quale richiede somma premura. Nessuno più di me, credo, lo può sapere.

MUSIO. Se ho colto bene il senso delle parole dette dall'onorevole senatore De Cardenas, egli cominciò a notare che il ministro nel presentare questa legge l'annunziava come provvisoria, ma che la legge sostanzialmente non soddisfa a questa promessa; perciò egli desiderava che o nell'articolo 1° o nel 3° s'introducesse qualche parola più spiegativa, acciocchè la promessa del ministro fosse poi decisamente recata ad effetto. Ma se leggo l'articolo 1 trovo appunto quelle parole che il senatore De Cardenas desiderava, giacchè quando si dice che la legge che si presenta non avrà effetto che per due anni, io non credo che in modo più solenne e più chiaro si possa indicare la precisa o decisa provvisorietà della legge.

L'articolo 1 della legge è concepito in questi termini:

« Il Governo è autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidii agli arcivescovi, » ecc.

Ora, ripeto, quando la legge ci dice che non avrà effetto che per un solo biennio si possono trovare parole più chiare per esprimere che la legge è assolutamente provvisoria? Se poi si cerca la ragione per cui questa legge è provvisoria, essa è così ampiamente sviluppata nella relazione dell'onorevole guardasigilli che la precede, da non lasciar desiderare nemmeno da questo lato spiegazione maggiore. Ivi è detto che le trattative pendenti a Roma, malgrado l'impegno di una parte e dell'altra, sono ancora lontane dal loro termine, e non potendosi abbandonare il clero senza un assegnamento, perchè gli verrebbe a mancare la necessaria sussistenza, perciò fintanto che non saranno conclusi quegli accordi, si fanno assegni e sussidii.

Desiderava inoltre l'onorevole senatore De Cardenas che più formalmente fosse in questa legge introdotta una clausola la quale accennasse al dovere del Governo di assegnare una sussistenza, ed al diritto nel clero di conseguirla, ma questa dichiarazione si trova solennemente sancita nell'articolo 2 della legge del 15 aprile 1851.

Io chieggo: a che pro una novella sanzione?

Il rapporto dell'ufficio centrale accenna a quest'argomento e fa appunto questa risposta, giacchè se ora di nuovo si dicesse che il clero ha diritto ad una decente sussistenza, si direbbe due volte ciò che basta aver detto una volta; mi pare che con questa spiegazione e con quelle date dall'onorevole guardasigilli e dal senatore Della Marmora intorno alla urgenza di questa legge, si renda palese che, qualunque sillaba si volesse mutare alla medesima, non sarebbe che a maggior nocimento del clero e della cosa.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola da altri senatori, debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggerò l'articolo primo della legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato a concedere negli anni 1853 e 1854 assegni e sussidii agli arcivescovi, vescovi, vicari capitolari, capitoli, seminarj, parroci e vice-parroci dell'isola di Sardegna, che per l'abolizione delle decime ecclesiastiche e non ostante le rendite di cui i loro benefici fossero provveduti, risulteranno privi di sufficiente assegnamento, senza che l'assegno o sussidio possa in verun caso superare i proventi individualmente goduti prima di detta abolizione.

« È pure autorizzato a concedere sussidii per ispesse parti-

colari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte col prodotto delle decime. »

DE CARDENAS. A norma della riserva che io faceva, propongo l'emendamento, il quale sarebbe così concepito :

« Sono conceduti, e sino a che non siano ultimale le trattative relative alla Chiesa di Sardegna, degli assegni e dei sussidii provvisionali sino alla concorrenza di lire 800,000 annuali agli arcivescovi, vescovi, ecc. (come nel progetto). Il Governo è autorizzato su di questa somma a concedere sussidii per quelle spese particolari ed eventuali di natura ecclesiastica, alle quali si faceva fronte colle decime. »

Sono appoggiati questi cambiamenti, come già aveva avuto l'onore di dire, sulla convenienza di rendere obbligatorii questi sussidii al Governo, volendo la giustizia, come già diceva, che ad ognuno sia dato il suo.

La somma stessa era poi fissata dagli articoli susseguenti, prescrivendosi al Governo di inscrivere nei bilanci dello Stato questa passività di 800,000 lire.

La variazione all'alinea è voluta da questo, cioè dall'autorizzare il Governo a prendere su questa somma di che fare le spese per quanto riguarda gli altri bisogni ecclesiastici ed eventuali. E qui mi occorre di fare una leggiera variazione nella redazione per la forma dello stile: mentre nel testo si dice *sussidii per ispeze*, avrei preferito di dire *per quelle spese alle quali si faceva fronte col prodotto*, ecc.; questa non è che una rettificazione.

Il cambiamento di un articolo certamente può far perdere qualche giorno di lavoro all'altra parte del Parlamento. Io pure conosco la necessità che si debba far presto; mi pare tuttavia che per dare maggior chiarezza alla legge non s'abbia a deplorar la perdita di qualche giornata.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore De Cardenas all'articolo 1 è così concepito. (*Vedi sopra*)

Avendo già il proponente sviluppato la sua idea, io debbo domandarle alla Camera se lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Debbo adunque mettere ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva, si rizzi.

(Il Senato approva.)

« Art. 2. La distribuzione degli assegni o sussidii sarà per ogni anno definitivamente fissata per decreto reale, a cui andrà annesso l'elenco degli assegnatari colle rispettive indicazioni del provento in decime, che già ciascuno godesse, degli altri proventi fissi che gli rimasero dopo la soppressione delle decime, non che della somma che gli sarà attribuita a titolo di assegno o sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso di vacanza di un beneficio per decesso del titolare o per qualsivoglia altra causa, l'assegno sarà sospeso a favore dello Stato, semprechè non trattisi di beneficio a cui occorra di provvedere. »

Qui il signor senatore De Cardenas aveva annunziato un altro emendamento.

DE CARDENAS. Io sostituerei alla soppressione assoluta una sospensione provvisoria, il quale emendamento può anche essere ammesso nella legge, benchè non siasi adottato il primo da me proposto.

Le ragioni che m'inducono a proporre questo sono bastantemente espresse in tutto quello che fu detto precedentemente; laonde io non farò che leggerlo :

« Nel caso di vacanza d'un beneficio per decesso del titolare, o per qualunque altra causa, l'assegno rimarrà provvisoriamente sospeso a favore dello Stato, semprechè non trattisi di beneficio, a cui occorra di provvedere. »

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'emendamento a quest'articolo 3° (*Vedi sopra*).

Come il Senato avvisa, la differenza sta nel sostituire alla parola *soppressi* le parole *provvisoriamente sospesi*.

Domando se vi ha chi lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. Per far fronte ai detti assegni e sussidii, sarà aperta nella parte straordinaria del bilancio della Grande Cancelleria, sotto il titolo di *Assegni e sussidii per il clero di Sardegna*, apposita categoria, nella quale verrà stanziata la somma di lire 800 mila, che non si potrà eccedere, salvo che venga altrimenti disposto per legge speciale. »

(È approvato.)

« Art. 5. Qualora il prodotto della contribuzione prediale dell'isola di Sardegna stabilita colla legge del 14 luglio 1852 non raggiunga la somma di lire 2,114,400, sarà provveduto alla deficienza mediante centesimi addizionali in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge citata. »

(È approvato.)

« Art. 6. Avvenendo alienazioni di beni demaniali a favore di privati o corpi morali, saranno sottoposti alla contribuzione prediale a favore dello Stato in ragione del 10 per cento della rendita catastale, con quell'aumento di centesimi addizionali che risulteranno dovuti a termini della presente legge, ed il prodotto di questa contribuzione sarà comunque portato in aumento di quello dell'imposta prediale dell'isola. »

(È approvato.)

« Art. 7. Le pensioni imposte sopra prebende e redditi decimali a favore di individui laici od ecclesiastici, per speciali considerazioni di merito personale o di servizi resi al pubblico ed allo Stato, saranno dal Governo sottoposte ad un esame di revisione.

« Quelle fra dette pensioni che risulteranno legittimamente imposte e tuttora dovute, verranno iscritte nel bilancio delle spese generali. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le regie patenti in data del 6 gennaio 1824, relative alle spese di conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopati, seminarii, e delle chiese e case parrocchiali, avranno forza di legge nell'isola di Sardegna.

« Nei casi però in cui i diocesani debbono soggiacere alle spese per la conservazione delle chiese cattedrali, degli episcopii e dei fabbricati inservienti ai seminari nelle diocesi di Cagliari e Sassari, queste saranno ripartite per due terzi sopra le dette città, e per un terzo sui comuni che compongono la diocesi. Nelle diocesi di Nuoro, Iglesias, Ogliastra, Bisarcio, Ales, Oristano, Alghero, Bosa, Ampurias e Tempio, per un terzo sopra le città o comuni dove è situata la chiesa, l'episcopio od il seminario, e per due terzi sugli altri comuni delle rispettive diocesi. »

Qui ebbe luogo probabilmente un errore di stampa, essendo detto *episcopati* invece di *episcopii*.

MUSCO, relatore. L'ufficio centrale ha notato che veramente trovasi nella redazione di questo progetto qualche errore di stampa, ma non sembrò che convenisse di soffermarsi sopra queste piccole sviste, tanto più che relativamente alla parola *episcopati* essa trovasi espressa correttamente poche linee dopo colla parola *episcopii*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Nulla è innovato, quanto alle spese di culto, per

le quali si osserveranno le tavole di fondazione, le speciali convenzioni e le consuetudini vigenti nei diversi luoghi. »
(È approvato.)

PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto sulla legge che autorizza la spesa di lire 1000 per la sorveglianza alla ferrovia di Cuneo.

Risultato della votazione:

Votanti..... 51
Voti favorevoli..... 49
Voti contrari..... 2

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. Si procede ora allo squittinio segreto sulla legge per l'assegnamento di sussidii al clero di Sardegna.

Risultato della votazione:

Votanti..... 49
Voti favorevoli..... 47
Voti contrari..... 2

(Il Senato approva.)

I signori senatori saranno convocati a domicilio per un'altra tornata.

La seduta è levata alle ore 4.